

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dall'8 gennaio 2025

Milano, 7 gennaio 2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 2 - 2025 del 07/01/2025

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\468-2024)

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e l’Università degli Studi di Siena per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la S.C. Neurologia 7 – Epilettologia Clinica e Sperimentale, della dr.ssa Lorella Pesce, iscritta alla Scuola di specializzazione in Neurologia dell’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE sostituito
nella persona della **Dott.ssa Angela Pezzolla**

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI
Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI
Addetto all'istruttoria: Alessandra MARASCA

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e l'Università degli Studi di Siena per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la S.C. Neurologia 7 – Epilettologia Clinica e Sperimentale, della dr.ssa Lorella Pesce, iscritta alla Scuola di specializzazione in Neurologia dell'Ateneo.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SC Neurologia 7
- Centro di costo 703.000.000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(sig.ra Alessandra Marasca) 

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Enzo Quadri) 

Milano, 18/12/2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

() Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2024

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2024

Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe) 

Milano, 20.12.2024.....

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 20.12.2024.....

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri) 

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3”*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell’IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”;
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il *“Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”*;
- l’art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511, del 13/12/2023, recante *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2024 – quadro economico programmatico”*;
- la DGR XII/1827, del 31/01/2024, ad oggetto *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)”*;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170, del 10/04/2024 avente ad oggetto: *“Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta”*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

RICHIAMATI:

- l’art. 27 del DPR 11.7.1980, n. 382, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Decreto Legislativo 17.08.1999, n. 368 e s.m.i., recante *“Attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e certificati ed altri titoli”*;
- il D.M. del 29.03.2006 inerente alla *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”*;
- il D.M. del 04.02.2015 afferente al *“Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”*;
- il Decreto Interministeriale del 13.06.2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- l’art. 2, lett. d) dello Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione C.d.A. n. V/65, del 10.07.2023, che prevede, tra l’altro, tra le finalità perseguite dalla Fondazione quella di (...) *“fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea”*;

Bj

Al

VISTA la Deliberazione C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024 avente ad oggetto *“Delega al Direttore Generale per l'adozione e la sottoscrizione di atti ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti”*;

RICHIAMATO altresì l'Allegato 1, punto 1.2, del succitato Decreto n. 402/2017 che prevede la possibilità per le Scuole di Specializzazione, *“al fine di perfezionare la formazione, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi ...”* e *“con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ...”*;

ATTESO che la Fondazione “C. Besta” è una struttura facente parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva, in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali, in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

VISTA la nota del 17/09/2024, con cui l'Università degli studi di Siena ha chiesto alla Fondazione la disponibilità ad accogliere per un periodo di formazione specialistica extra rete formativa un medico specializzando in Neurologia, Dr.ssa Lorella Pesce, dal 03/02/2025 al 31/07/2025 per un periodo di 6 mesi, presso la S.C. Neurologia 7 – Epilettologia clinica e sperimentale;

ACQUISITO il parere favorevole alla frequenza in oggetto del Direttore della S.C. Neurologia 7, Dr. Marco de Curtis che svolgerà le funzioni di tutor aziendale ai fini del monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative affinché le stesse siano svolte nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione che dovrà essere stipulata;

VISTO lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto dai competenti uffici dell'Università di Siena e condiviso tra le Parti, disciplinante lo svolgimento di attività formativa professionalizzante della Dr.ssa Lorella Pesce presso la Fondazione Carlo Besta;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 41, del D.Lgs. 368/99, la Fondazione Besta garantisce la copertura assicurativa dei medici specializzandi contro gli infortuni ed i rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento dell'attività formativa sopra menzionata, mediante le polizze assicurative in essere presso la Fondazione;

ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, la *“formazione dei medici specialisti, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche dell'U.O. presso la quale sono assegnati, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata*

alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Ente presso cui si svolge la formazione";

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, l'Istituto consente al medico specializzando di usufruire di tutti i servizi accessori garantiti al personale dipendente ed in particolare il servizio mensa al medesimo costo del dipendente e l'utilizzo di camici forniti dalla Fondazione, contrassegnati da apposito cartellino personale;

CONSIDERATO che dalla stima effettuata dai competenti uffici della Fondazione, il costo presunto annuo per ogni medico in formazione specialistica è pari ad € 2.865,00, importo comprensivo degli oneri assicurativi, dell'utilizzo della mensa aziendale e del noleggio del camice, come da prospetto in atti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale come si evince dall'attestazione del responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria, in quanto il costo stimato in complessivi € 1.432,50 relativo agli oneri sopracitati, nel periodo 03/02/2025 - 31/07/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario alla stipula della convenzione in argomento;

RITENUTO pertanto di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli studi di Siena per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, in favore di un medico specializzando in Neurologia, Dr.ssa Lorella Pesce, dal 03/02/2025 al 31/07/2025 per un periodo di 6 mesi, presso la Neurologia 7 – Epilettologia clinica e sperimentale;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede testualmente: *"in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età..."*;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

- 1) di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli studi di Siena per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, in favore di un medico specializzando in Neurologia, Dr.ssa Lorella Pesce, dal 03/02/2025 al 31/07/2025 per un periodo di 6 mesi, presso la Neurologia 7 – Epilettologia clinica e sperimentale;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare il medico specializzando dell'Università degli studi di Siena sopraccitato, che presterà attività in Istituto, ad usufruire del servizio mensa della Fondazione alle stesse condizioni del personale dipendente, nonché ottenere la fornitura del camice e l'apposito cartellino personale;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale, in quanto il costo stimato in complessivi € 1.432,50, relativo agli oneri suddetti, nel periodo 03/02/2025 - 31/07/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;
- 5) di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale;
- 6) di dare altresì atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

ALLEGATI: convenzione

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE
CURRICULARE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani (TP) il 13 aprile 1967

E

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" con sede legale in Milano, Via Celoria 11, C.A.P. 20133, C.F. 01668320151 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), in persona del Direttore generale, Dott. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega conferita con Deliberazione del C.d.A. n. VI/15 del 08/03/2024, domiciliato per la carica presso il citato Ente; nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti";

PREMESSO CHE

- in materia di tirocini di formazione e orientamento, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini *curriculari*;

VISTO

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.l. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

CONSIDERATO CHE

- è interesse di entrambe le Parti fornire ai medici specialisti in formazione l'opportunità di una formazione qualificata anche al di fuori della rete formativa di ciascuna scuola anche per venire incontro ad esigenze individuali;
- la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta fa parte della rete formativa di scuole di specializzazioni afferenti ad Atenei diversi dall'Università degli Studi di Siena.

1



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture la Dott.ssa Pesce Lorella, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di Siena per lo svolgimento di attività di tirocinio previste dai piani didattici e formativi della Scuola di Specializzazione.
2. Il tirocinio formativo non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Università di Siena per lo svolgimento dell'attività didattica del medico in formazione specialistica, sono indicati nel progetto formativo allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata pari al tirocinio della Dott.ssa Pesce Lorella, dal 03/02/2025 al 31/07/2025, eventualmente prorogabile, previa comunicazione e mediante accettazione formale delle Parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.


Art. 3 – Luoghi di Tirocinio

1. Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture afferenti alla SC Neurologia 7 – Epilettologia Clinica e Sperimentale, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

2. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto formativo;
 - b. provvede a garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del medico in formazione specialistica alle stesse condizioni degli studenti iscritti presso l'Università di Siena che svolgono esclusivamente attività didattica;
 - c. fornisce al medico specialista in formazione la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante



1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del decreto legislativo 368/1999, il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

L'eventuale polizza per la colpa grave potrà essere stipulata autonomamente dal medico specializzando, a propria cura e spese, secondo quanto disposto dall'art. 10 c.3 della L. n. 24/2017.

3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante eroga la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 6 – Tutor

1. Il soggetto ospitante nomina per il tirocinante (medico in formazione specialistica) un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante (medico in formazione specialistica) è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative;
4. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) non può richiedere l'accesso al rimborso dell'Università degli Studi di Siena previsto dalle Linee guida per i tirocini in vigore dal 1 aprile 2016, approvate dal CdA del 31 marzo 2016, previo parere del Senato accademico, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 – Relazione finale

1. L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante (medico in formazione specialistica) è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi indicati nel progetto formativo.

2. Una copia della relazione finale delle attività svolte deve essere consegnata al tirocinante (medico specialista in formazione) e al Direttore della Scuola di Specializzazione dal soggetto ospitante.

Art. 9 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

3. Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate su quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i novellato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE/2016/679.

Art. 11 – Redazione dell'atto

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/86 art. 4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi di legge ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvede il soggetto promotore.

Art. 12 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 13 – Foro competente

1. Nei termini di legge, le Parti convengono sin d'ora che il Foro di Milano sarà competente in via esclusiva a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Siena, data della firma digitale

Università di Siena

IL RETTORE

Roberto Di Pietra

Milano, data della firma digitale

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

IL DIRETTORE GENERALE

Angelo Cordone

Dott. Angelo Cordone

